AGGIORNAMENTO INFORMATIVA AI LAVORATORI

CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Si informano tutti i Lavoratori della Sanitaservice ASL BR Srl che a partire dal 15 ottobre 2021 fino a cessazione dell'emergenza da Covid-19, in applicazioni delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, relativamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro.

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dal Ministero della Salute a coloro che:

- siano stati vaccinati contro il SARS-CoV-2;
- siano guariti da un'infezione da SARS-CoV-2;
- abbiano effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con un risultato negativo, eseguito rispettivamente nelle 72 e 48 ore antecedenti all'emissione del certificato.

È possibile entrare in possesso del Green Pass attraverso modalità digitali e cartacee.

Partendo dalle modalità digitali, è possibile scaricare il Green Pass attraverso i seguenti canali:

- Sito istituzionale del Green Pass, all'indirizzo dgc.gov.it, accedendo con SPID o CIE o con il numero della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE ricevuto per email o sms;
- Fascicolo Sanitario Elettronico;
- App Immuni, inserendo le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data di scadenza e uno dei codici univoci ricevuti durante la prestazione sanitaria;
- App IO, senza particolari procedure, arriverà direttamente quando il Green Pass sarà scaricabile.

In alternativa ai canali digitali è possibile ottenere il documento rivolgendosi al proprio medico di medicina generale.

Si ricorda inoltre che chi si è vaccinato oppure è guarito all'estero può ottenere la certificazione verde recandosi presso la ASL competente con alternativamente:

- certificato vaccinale rilasciato dall'Autorità Sanitaria;
- certificato di guarigione.

Il lavoratore che al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sia sprovvisto o comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass), sarà considerato assente ingiustificato (includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative) fino alla presentazione del Green Pass e, comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Qualora il dipendente dovesse accedere ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde, la normativa prevede, in aggiunta alla sanzione sopra indicata anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500

euro (art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 127/21), oltre alle conseguenze disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Si ricorda a tutti i lavoratori che a seguito dell'accesso ai luoghi di lavoro restano in essere tutte le misure individuate all'interno del protocollo anti-contagio da Covid-19 applicato.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

La verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata da parte degli incaricati dal Datore di Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, anche in materia di privacy e della procedura allo scopo predisposta. In particolare, il controllo del possesso del Green Pass potrà avvenire secondo le seguenti procedure:

Procedura A (Greenpass50+)

Il Greenpass50+ è il servizio che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Greeenpass50+, interrogando la **Piattaforma Nazionale DGC** come intermediario, consente la verifica asincrona del **certificato verde Covid-19** con riferimento all'elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta.

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità e quindi il sistema di rilevazione delle presenze non consenta l'accesso, lo stesso ha comunque diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata mediante l'applicazione mobile descritta nella procedura B.

Durante la fase elaborativa automaticamente l'INPS effettuerà di norma, ogni giorno, i seguenti passi elaborativi:

- recupero dei dati dalla Piattaforma Nazionale DGC;
- interrogherà per i dipendenti la Piattaforma Nazionale DGC, al fine di recuperare l'informazione sul possesso del green pass;
- i dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell'Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati e saranno ripetuti i passaggi precedenti;
- l'incaricato al controllo accede al servizio di verifica, visualizza l'elenco di tutti dipendenti dell'azienda (senza visualizzare l'esito del green pass), per i quali l'Istituto ha acquisito l'esito della verifica del possesso del green pass presso la Piattaforma Nazionale DGC.
- l'incaricato seleziona, tra i dipendenti presenti nell'elenco visualizzato, solo il personale
 effettivamente in servizio di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, escludendo gli assenti dal
 servizio e i dipendenti in lavoro agile, e, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono
 verificare il possesso del green pass.

Procedura B (VerificaC19)

- a) L'incaricato al controllo richiede all'interessato di esibire il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
- b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
- c) L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
 - a. Validità della certificazione verde (Green Pass)
 - b. Nome cognome e data di nascita dell'intestatario
- d) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati.
- e) L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 comma 3 e art. 3 comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127).
- f) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
- g) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presenta una Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- h) L'incaricato al controllo comunica all' ufficio aziendale competente gli eventuali nominativi dei soggetti al quale non è stato consentito l'accesso.
- i) Nel caso in cui il controllo sia svolto dopo l'accesso in sede ed abbia esito negativo, L'incaricato intimerà al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e ne darà comunicazione all' ufficio aziendale competente.
- i) L'incaricato non effettuerà:
 - a. Fotografie
 - b. Copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
- k) L'incaricato al controllo non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

Si richiede a coloro che abbiano un'esenzione dell'obbligo vaccinale di comunicare al datore di lavoro tale esenzione per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro Dott. Flavio Maria Roseto Sanitaservice ASL BR SRL